

“Meccanismo per il riconoscimento dell’eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema – orientamenti finali”

Documento di consultazione 445/2020/R/eel

Osservazioni di Duferco Energia SpA

Spett.le Autorità, riportiamo di seguito le nostre osservazioni al documento di consultazione.

Premessa

Riconosciamo gli sforzi prodotti dall’Autorità per la definizione di un meccanismo che sia in grado di ottemperare efficacemente alle sentenze amministrative succedutesi negli anni, e in definitiva a dare applicazione a un principio da sempre sancito dalla normativa primaria.

Riteniamo che il meccanismo proposto debba trovare la più celere realizzazione, in modo da favorire la ricomposizione del danno economico e finanziario al momento sopportato dai venditori.

Condividiamo in linea di principio l’opportunità di perseguire semplicità ed efficienza in un meccanismo che però non dovrà assumere connotazioni penalizzanti nei confronti dei venditori di energia elettrica e degli utenti del trasporto (di seguito utenti). Con riferimento ai primi riteniamo debba essere garantito il sostanziale ristoro dei mancati incassi relativi agli oneri generali di sistema (OGdS) per tutti i venditori che mostreranno livelli di efficienza nella gestione del credito in linea con la media di settore. Con riferimento ai secondi, per loro natura soggetti ancor più terzi rispetto ai venditori nella conduzione dell’attività di esazione degli OGdS, non dovranno essere gravati di oneri amministrativi, operativi e men che meno di responsabilità relativamente alla produzione di dati e informazioni finalizzate al riconoscimento dei corrispettivi previsti.

Infine, riteniamo che per l’intero periodo pregresso debbano essere previsti requisiti, vincoli e modalità di applicazione del meccanismo particolarmente semplificati, perché non vi era alcuna evidenza della necessità di organizzare e gestire dati secondo particolari modalità. Non è possibile a nostro giudizio chiedere il rispetto di regole e requisiti che nel periodo di competenza non erano previsti.

Q1.

La soluzione ideale è ammettere al meccanismo anche le controparti commerciali, in modo da consentire agli utenti di non esser in alcun modo chiamati in causa in merito a partite fisiche ed economiche riconducibili a soggetti terzi, soprattutto se non appartenenti al medesimo gruppo societario.

In particolare, non condividiamo la proposta (tutt’altro che semplificativa per gli utenti) di obbligare gli utenti ad attestare la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati e il rispetto delle condizioni di partecipazione al meccanismo nel caso di controparti commerciali terze. Ciò implicherebbe infatti non solo un sensibile aggravio di oneri, quanto soprattutto l’assunzione di responsabilità che non si ravvedono in nessun’altra disposizione normativa di settore. Si pensi a esempio alle difficoltà che potrebbero insorgere in caso di diniego, da parte dell’utente, dell’invio dei dati prodotti dalla controparte commerciale, perché ritenuti non veritieri. Ci sarebbe un elevato rischio di contenziosi. O ancora a cosa potrebbe succedere in caso di dati trasmessi che dovessero risultare non veritieri a giudizio dell’Autorità o di CSEA: gli utenti rischierebbero di

essere coinvolti in procedimenti sanzionatori. Evidenziamo come gli utenti svolgano per le proprie controparti commerciali un puro servizio tecnico, senza entrare in alcun modo nel merito del rapporto tra venditore e cliente finale.

Sarebbe opportuno, in generale, ricondurre le prestazioni erogate dall'utente alla controparte commerciale a un puro *service*, per quanto è innegabile che l'utente costituisca l'unica interfaccia verso il sistema elettrico. Si dovrebbe cercare di ridurre per quanto possibile il ricorso a clausole di manleva che costringono gli utenti a rivalersi sulle controparti commerciali in caso di applicazione di penali o misure per violazioni o azioni svolte da quest'ultime. In questo senso dovrebbe anche essere rivisto il Codice di rete tipo.

Riteniamo in definitiva che perlomeno in caso di mancata coincidenza tra utente e controparte commerciale, dovrebbe essere quest'ultima a presentare istanza a CSEA e a essere ritenuta responsabile di dati e informazioni trasmesse. In alternativa si dovrebbe chiarire in modo esplicito che il ruolo dell'utente deve ritenersi limitato a quello di mera trasmissione di istanza e di ogni dato e informazione a essa relativi.

Q3.

Con riferimento agli OGdS Rinunciati non condividiamo la quantificazione delle percentuali di riconoscimento di quanto non recuperato, e in particolare la previsione di negare ogni corrispettivo in caso di recuperi inferiori alla soglia del 50%. L'attività di gestione e recupero del credito è particolarmente complessa e onerosa, e soprattutto non rientra tra quelle *core* di una società di vendita. Le percentuali dovrebbero esser riviste al rialzo e definite anche per importi recuperati inferiori al 50%. Ci preoccupa peraltro l'aleatorietà delle ulteriori condizioni previste, quali a esempio l'individuazione di società cessionarie del credito che garantiscano una cessione efficiente. Si tratta di un criterio eccessivamente generico.

Con riferimento agli oneri Recuperabili nel *pricing*, riteniamo i criteri introdotti potenzialmente distorsivi e aleatori. Se è ipotizzabile che le società debbano internalizzare nelle proprie offerte tutti i rischi che devono fronteggiare operando sul mercato, la quantificazione proposta manca di precisi riferimenti quantitativi. In ogni caso è apprezzabile e condivisibile, per come abbiamo inteso, che l'applicazione di questo coefficiente sia ricondotta al solo periodo che si conclude a fine 2017.

Q7.

Non condividiamo la formulazione del parametro di efficienza nella gestione dei pagamenti, in particolare nel momento in cui l'ottenimento di un valore pari a 1 (quindi neutralità rispetto al calcolo del corrispettivo da riconoscere) richiede una prestazione superiore del 25% rispetto a quella media del settore. Ricordiamo che il principio sancito nelle norme è di totale ristoro dei mancati incassi di un operatore efficiente, e non di colui che si mostra (molto) più efficiente della media di settore. Va peraltro considerato che il livello di performance dipenderà non solo dalle capacità del venditore di recupero del credito, ma anche dalla composizione del proprio portafoglio. Il rischio che a nostro giudizio bisognerebbe mitigare è di penalizzare oltremodo venditori che, sia pur per ragioni commerciali, avranno sbilanciato il proprio portafoglio verso categorie in cui sono più elevati i tassi di morosità.

Q11.

Per quanto concerne il Regime semplificato riteniamo che la decurtazione degli importi debba prevedersi esclusivamente a fronte di una reale semplificazione del meccanismo, limitando l'attività degli utenti al reperimento di dati di facile individuazione tra quanto già in loro possesso ed evitando laboriose rielaborazioni, soprattutto perché riferite a periodi in cui non c'era alcuna evidenza della necessità di prevedere una gestione ad hoc di dati e informazioni, che invece potrà essere prevista per le annualità successive all'entrata in vigore del meccanismo.